Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA
DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO
DIVISIONE VII – CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (CNCU), ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI. MANIFESTAZIONI A PREMIO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, e, in particolare, l'articolo 137 che prevede che presso il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) sia istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

VISTO il decreto ministeriale 21 dicembre 2012, n. 260, concernente il «Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo»;

VISTO l'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, secondo cui, per essere iscritte all'elenco, le associazioni devono dimostrare di possedere specifici requisiti;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni in legge 16 dicembre 2022, n. 204 ed in particolare l'art. 2 che dispone che il Ministero dello Sviluppo Economico assume la denominazione di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

VISTO il D.P.C.M. del 30 ottobre 2023, n. 174, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy", che attribuisce alla Direzione Generale Consumatori e Mercato le competenze in materia di tenuta dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale e delle sue sezioni speciali;

VISTO il D.M. del 10 gennaio 2024, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, registrato alla Corte dei Conti in data 20 febbraio 2024 al n. 267;

VISTO il D.P.C.M. del 29 dicembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 31 gennaio 2024 al n. 205, con cui il dott. Gianfrancesco Romeo è stato nominato Direttore Generale della Direzione Consumatori e Mercato;

VISTE le circolari ministeriali del 05 marzo 2013 n. prot. 38226 e del 05 marzo 2014 prot. n. 38172, recanti istruzioni operative e relativa modulistica, per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, alla luce del nuovo regolamento ministeriale di cui al DM 21 dicembre 2012, n. 260;

VISTA la domanda presentata dalla Federazione iConsumatori, con sede in Roma, Viale Palmiro Togliatti 1613, pervenuta via Pec in data 30.06.2025 (agli atti prott. Mimit n. 0020959) con la quale è stata richiesta la conferma dell'iscrizione per l'anno 2025 all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo;

VISTA la nota del 04.09.2025 (prot. Mimit n. 0029412) con la quale la Divisione VII di questa Direzione Generale ha trasmesso all'Associazione la comunicazione, qui da intendersi richiamata ed integralmente riportata, dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990;

A SEGUITO dell'audizione richiesta dalla Federazione, per chiarimenti esplicativi sulla normativa, avvenuta in data 9 settembre 2025 presso gli uffici di questa Amministrazione (verbale prot. Mimit n. 1129 del 09.09.2025);

CONSIDERATA la nota pervenuta via Pec in data 16/09/2025 prot. Mimit n. 30939 con cui l'Associazione iConsumatori ha parzialmente prodotto la documentazione richiesta e contestualmente trasmesso il verbale di Assemblea del 15/09/2025, comunicando per la federata Assoconfam Nazionale APS la sua esclusione dalla Federazione;

VISTA la Pec del 18/09/2025 (prot. Mimit n. 31352) con cui l'Associazione Assoconfam Nazionale APS contestava il suddetto verbale di Assemblea del 15/09/2025, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento dell'adunanza, con violazione del diritto di partecipazione e conseguente pregiudizio dei principi di correttezza e buon andamento delle attività associative (stante la negata richiesta di collegamento da remoto);

VISTO che, ai sensi della vigente normativa di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, unitamente alle disposizioni attuative adottate con decreto ministeriale 21 dicembre 2012, n. 260, l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale è subordinata al possesso – e al mantenimento nel tempo – di una serie di requisiti, puntualmente elencati al comma 2 del citato articolo 137, come meglio specificati agli articoli 3 e 6 del regolamento ministeriale. In particolare, le associazioni iscritte devono fornire nel tempo prova del possesso del requisito di un ordinamento a base democratica nonché dimostrare l'ordinato assetto organizzativo della vita associativa, da cui discende la necessità che gli atti resi dal legale rappresentante non rechino situazioni conflittuali o di incertezza operativa nei rapporti con l'Amministrazione, tali da incidere sugli assetti organizzativi interni dell'associazione e/o sui rapporti in corso con il Ministero;

CONSIDERATO che ai sensi della Circolare 05 marzo 2013 n. prot. 38226 "lo statuto è il primo elemento in base a cui verificare la sussistenza di siffatto requisito, tuttavia lo stesso non va verificato solo in astratto ma anche in concreto in relazione alla effettiva possibilità degli iscritti di partecipare alla vita sociale dell'associazione […]";

PRESO ATTO della contestazione del verbale di Assemblea da parte dell'Associazione Assoconfam Nazionale APS per gravi irregolarità connesse alle modalità di svolgimento e partecipazione alla riunione, pur a fronte di apposite previsioni statutarie che invece

contemplano la possibilità di collegamento tramite mezzi di telecomunicazione (art. 11 dello Statuto);

CONSIDERATO quindi, come riportato nel preavviso di rigetto, che sussistono criticità con riguardo alla conformità della composizione dell'Assemblea del 28.06.2025 nonché dell'Assemblea del 15.09.2025, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento, in attuazione dei principi statutari e regolamentari (art. 11 dello Statuto e art. 2 del Regolamento) e che, con particolare riguardo ai rapporti con l'associazione federata Assoconfam Nazionale APS, è venuta meno la funzione di coordinamento, direzione e unitarietà della Federazione nei confronti delle Associazioni federate, così come prevista dalla Circolare 5 marzo 2013 a pag. 11, la quale richiede che le Associazioni di Federazioni si configurino "*come federate in un unico centro direzionale o di imputazione, identificato con l'associazione che richiede l'iscrizione o la conferma annuale, che le coordina e ne detta i principi direttivi, e come tali facciano parte di un'unica organizzazione avente il medesimo scopo*";

CONSIDERATO che emergono criticità circa l'ordinato assetto organizzativo della vita associativa (con riguardo al rispetto del principio di un ordinamento a base democratica di cui all'art. 137, comma 2, lett. a), del Codice del Consumo e art. 3, comma 2, lett. b), del DM n.260/2012, così come specificato dalla circolare del 05 marzo 2013 n. prot. 38226), comportando un concreto rischio di perdita di credibilità dell'Associazione e, per riflesso, dell'intero sistema delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco unico nazionale di cui all'art. 137 del Codice del Consumo, nonché di perdita di valore di tale fondamentale strumento di tutela dei consumatori;

CONSIDERATO che la suddetta espulsione dell'associazione Assoconfam Nazionale APS comporta inoltre una variazione della composizione soggettiva della Federazione istante, difformemente da quanto dichiarato con la domanda di conferma del 30.06.2025, con conseguente situazione di incertezza giuridica circa la reale consistenza e rappresentatività del soggetto richiedente la conferma dell'iscrizione, determinando, alla luce dei rapporti conflittuali sopra evidenziati, situazioni di incertezza operativa nei rapporti con l'Amministrazione, con difficoltà nell'individuazione della effettiva composizione soggettiva della Federazione;

RITENUTO che, alla luce delle rilevanti carenze riscontrate agli atti dell'istruttoria afferenti alla Federazione istante, ai sensi dell'art. 137, co. 2 lett. a) del Codice del consumo e dell'art. 3, co. 2 lett b) in combinato disposto con gli att. 3 e 6 del DM n. 260 del 2012, così come specificati dalla circolare 05 marzo 2013 n. prot. 38226, la domanda presentata risulta perciò non accoglibile;

DECRETA

ARTICOLO 1

La domanda di conferma dell'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'articolo all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), presentata via pec in data 30.06.2025 (agli atti prot. Mimit n. 0020959) dalla Federazione iConsumatori - Federazione di Associazioni di Consumatori a tutela dei Consumatori e dell'Ambiente, con sede in Roma, Viale Palmiro Togliatti 1613, per l'anno 2025, è respinta per le motivazioni indicate in premessa.

ARTICOLO 2

La Federazione iConsumatori è pertanto cancellata dall'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del Codice del consumo a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

ARTICOLO 3

Il presente provvedimento sarà notificato all'Associazione istante, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.M. 21 dicembre 2012, n. 260 e pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e 7, comma 3, del D.M. 21 dicembre 2012, n. 260.

ARTICOLO 4

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto è impugnabile con ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Lazio di Roma entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione dello stesso o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari o, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianfrancesco Romeo

Firmato digitalmente da: Gianfrancesco Romeo
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 25/09/2025 10:27:56